***CO-PROGETTAZIONE***

***SCHEMA DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO***

**FRA**

1. COMUNE DI LOVERE, con sede legale in Lovere (BG), via G. Marconi, 19 -
C.F. 81003470168, rappresentata dal sig. / dalla sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI, di seguito “Comune”;

**E**

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - con sede legale in Lovere (BG) in VIA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata dal sig. / dalla sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito “Partner 1”;

**E**

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - con sede legale in Lovere (BG) in VIA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata dal sig. / dalla sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito “Partner 2”;

**E**

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - con sede legale in Lovere (BG) in VIA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata dal sig. / dalla sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito “Partner 3”;

5, 6, 7 …..

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”, per la realizzazione dell’**iniziativa** **culturale di valorizzazione della famiglia Tadini nell’ambito del progetto “Di famiglia in famiglia” nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre 2022.**

**Premesso che:**

* per la realizzazione dell’iniziativa sopra citata il Comune ha approvato l’avviso di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del terzo settore;
* a seguito della conclusione del procedimento amministrativo relativo al suddetto avviso sono risultate ammesse alla co-progettazione le realtà associative firmatarie della presente convenzione di partenariato;

con il presente atto le Parti intendono regolare i rapporti riferibili allo svolgimento dell’iniziativa, convenendo e stipulando quanto segue:

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse e l’allegato 1 (”Avviso di co-progettazione”) costituiscono parte integrante della convenzione, che le parti dichiarano di conoscere, condividere e di approvare.

**Articolo 2 - Impegni del Comune**

Per lo svolgimento dell’iniziativa l’Amministrazione comunale rende disponibile:

* un dipendente dell’Area Affari Generali dell’Ente per l’eventuale supporto amministrativo per un massimo di 15 ore lavorative;
* la somma complessiva massima di € 2.300,00, che verrà erogata sotto forma di contributo economico, ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/90 alle realtà partecipanti al partenariato, proporzionalmente al numero ed al peso delle attività sopra elencate.

**Articolo 3 - Impegni dei Partner**

Il partner 1 si impegna alla realizzazione delle attività n. x, y, z, di cui all’allegato 1)

Il partener 2 si impegna alla realizzazione delle attività n. x, y, z, di cui all’allegato 1)

Il partener 3 si impegna alla realizzazione delle attività n. x, y, z, di cui all’allegato 1):

I Partner si impegnano inoltre, previo accordo, a svolgere tutte le eventuali ulteriori attività funzionali ed accessorie alla realizzazione dell’iniziativa che, sebbene non espressamente dettagliate nella presente convenzione e nell’allegato, risultino dovute secondo criteri di correttezza e buona fede. In caso di disaccordo sull’individuazione della/e parte/i preposte deciderà il Responsabile dell’Area Affari Generali.

Complessivamente i partner devono garantire l’apporto di proprio personale per un numero complessivamente stimato di almeno 10 ore, corrispondente ad un valore economico di circa 300,00 che, naturalmente, non sarà rimborsato in alcun modo.

I partner si impegnano altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3, così come modificato dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 ed alla presentazione della dichiarazione relativa al proprio conto corrente dedicato sul quale verrà disposto l’accredito del contributo spettante.

Nel caso in cui uno o più dei partner dovesse rinunciare allo svolgimento dell’attività assegnata di cui all’allegato 1 della convenzione, l’attività verrà riassegnata ad altro partner firmatario della convenzione, mediante autonomo ed insindacabile decisione del Responsabile dell’Area Affari Generali dell’Ente, previa consultazione con tutti i partner sottoscrittori.

**Articolo 4 - Durata della convenzione**

La convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione, sino al trentesimo giorno successivo all’ultimo di svolgimento dell’iniziativa.

**Articolo 5 - Erogazione del contributo**

Il contributo stanziato dal Comune verrà erogato ai partner nella seguente misura entro 30 giorni successivi all’ultimo giorno di svolgimento dell’iniziativa:

€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al partner 1;

€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al partner 2;

€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al partner 3;

…

…

previa verifica dei seguenti aspetti da parte del Responsabile dell’Area Affari Generali dell’Ente:

1. corretto e completo espletamento delle attività di competenza, meglio dettagliata nell’avviso di co-progettazione;
2. ricezione della rendicontazione delle spese vive effettivamente sostenute dal partner per ciascuna delle attività di spettanza, entro 15 giorni dall’ultimo di giorno di svolgimento dell’iniziativa; per spese effettivamente sostenute si intendono le spese per le quali il partner è in grado di esibire la ricevuta / fattura di acquisto e la relativa quietanza di pagamento;
3. ricezione della relazione sintetica attestante il numero di ore di attività svolto dai volontari del partner a supporto dello svolgimento dell’iniziativa;
4. avvenuta presentazione della dichiarazione di conto corrente dedicato;
5. assenza di segnalazioni e/o lamentele da parte di terzi circa lo svolgimento dell’iniziativa imputabili ad uno o più dei partner;
6. verifica dell’assenza di posizione debitorie da parte del partner verso il Comune.

Nel caso in cui uno o più dei suddetti aspetti di verifica risultasse irregolare il Comune si riserva di non procedere all’erogazione del contributo, ovvero alla proporzionale riduzione dello stesso, a proprio ed insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area Affari Generali dell’Ente.

Nel caso di sussistenza di posizione debitoria da parte del partner verso il Comune il contributo spettante verrà trattenuto dal Comune a compensazione della posizione debitoria sino al limite massimo del contributo stesso.

Al contributo verrà applicata la ritenuta del 4% nei casi previsti dalla vigente normativa.

**Articolo 6 - Risarcimento danni**

Nel caso di danni e/o contestazioni collegate allo svolgimento dell’iniziativa oggetto della convenzione, le cui cause sono oggettivamente imputabili all’operato dei partner, e nel casi in cui ricorra la situazione di cui all’ultimo capoverso del precedente articolo 3 (tre), il Comune si riserva di richiedere, per quanto di competenza di ciascun partner, il risarcimento per un importo da stabilirsi da parte del Responsabile dell’Area Affari Generali dell’Ente, al massimo sino all’entità del contributo assegnato al singolo partner.

La richiesta sarà inviata in forma scritta alla casella pec del partner.

Avverso la richiesta risarcitoria il partner potrà presentare degli elementi difensivi entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della pec e saranno valutate dal Responsabile dell’Area Affari Generali e dal Segretario comunale dell’Ente.

**Articolo 7 - Variazione e revisione della convenzione**

I contenuti della convenzione potranno essere variati senza bisogno di ulteriori adempimenti amministrativi, unicamente nel caso di riassegnazione agli altri partner, da parte del Responsabile dell’Area Affari Generali, delle attività cui all’allegato 1), in caso di inadempienza e/o negligenza o rinuncia da parte del partner inizialmente competente;

Eventuali variazioni o revisioni della convenzione, richiesti dal Comune o dai partner richiederanno la preventiva e formale approvazione da parte di tutti i partner sottoscrittori la convenzione e l’approvazione del nuovo schema di convenzione da parte della Giunta comunale del Comune.

**Articolo 8 - Recesso e cause di forza maggiore**

Il recesso della convenzione da parte dei partner potrà avvenire previa presentazione di apposita comunicazione scritta alla casella pec dell’Ente al massimo entro il termine di 10 giorni antecedenti il giorno di inizio dell’iniziativa. Il recesso è immediato ed irrevocabile e potrebbe determinare l’applicazione di quanto previsto al precedente articolo 6.

Il recesso della convenzione potrà essere insindacabilmente richiesto dal Comune in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla casella pec dei partner, con effetto immediato ed irrevocabile.

In questo caso il Comune si impegna ad erogare ai partner il contributo spettante, sino all’importo massimo assegnato a ciascuno di essi, limitatamente alle spese effettivamente sostenute.

In caso di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell’iniziativa oggetto della convenzione per sopravvenute cause indipendenti dalla propria volontà (ad esempio avverse condizioni meteo, emergenze sanitarie, ecc.), il Comune si riserva di recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta alla casella pec dei partner, con effetto immediato ed irrevocabile.

In questo caso il Comune si impegna ad erogare ai partner il contributo spettante, sino all’importo massimo assegnato a ciascuno di essi, limitatamente alle spese effettivamente sostenute.

**Articolo 9 - Codice di comportamento**

I partner dichiarano di conoscere e di rispettare quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lovere, adottato a norma dell'articolo 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, disponibile al seguente link del si to internet istituzionale dell'Ente:

<http://www.comune.lovere.bg.it/area-download/category/157-amministrazione-trasparente-codice-disciplinare?download=746%3Aregolamento-recante-il-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-lovere>, le cui norme, per quanto compatibili, costituiscono obblighi di comportamento per tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

**Articolo 10 - Trattamento dei dati**

Le Parti, ognuno Titolare del trattamento dei dati effettuato per la propria parte, trattano i dati personali esclusivamente nell’ambito delle competenze a loro riconosciute con la presente convenzione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003.

Le parti e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

L’informativa completa per il trattamento dei dati è consultabile sul sito internet del Comune al seguente collegamento: <https://comune.lovere.bg.it/privacy>

Lovere,

Per il Comune di Lovere Il Responsabile dell’Area Affari Generali

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Partner 1 –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il Presidente

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Partner 2 –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il Presidente

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Partner 3 –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il Presidente

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_